

Con e-mail dell'8.7.2009 il ricorrente ha comunicato all'intermediario di non aver potuto pagare con carta di credito "in quanto dichiarato credito insufficiente" e ha chiesto spiegazioni in merito.

Con nota del 13.8.2009 l'intermediario ha fornito risposta al cliente in maniera più "ampia" di quanto richiesto e, riferendosi alla sua "pratica di contestazione", gli ha comunicato che "per un mero disguido procedurale" gli è stata accreditata una somma superiore a quanto contestato [presumibilmente il riferimento è alle operazioni di cui al suesposto punto a)].

In merito all'importo di cui di cui il ricorrente chiede la restituzione (Euro 65,61), ha comunicato che "il cambio applicato alle operazioni in valuta viene stabilito dal circuito di volta in volta utilizzato e non è in alcun modo contestabile", invitandolo pertanto a rivolgersi direttamente all'esercente.

Con e-mail del 3.9.2009 il cliente ha nuovamente intrattenuto l'intermediario, lamentando ancora una volta l'impossibilità di utilizzare la carta e chiedendo "un riscontro aggiornato" anche in relazione ai sostenuti "movimenti indebiti".

L'interessato propone ricorso all'ABF perché ritiene che le sue lamentele "non hanno sortito alcun effetto" in quanto l'intermediario come soluzione gli ha proposto "solo di annullare la ... carta di credito richiedendone una nuova".

Chiede pertanto all'Arbitro di intervenire al fine di "essere rimborsato di € 65,61 indebitamente addebitati ... per operazioni sulla carta di credito ... non autorizzate ed evidentemente dipendenti da disfunzioni del sistema bancario che ha registrato un acquisto non autorizzato con valuta errata. Ottenere la abilitazione della ... carta di credito senza dover subire le spese derivanti ... [dalla] chiusura di una carta e riapertura di una nuova carta. Ottenere una chiara spiegazione di come possa essere permesso di operare la registrazione di indebite operazioni sulla carta di credito senza alcuna autorizzazione ...".

Il ricorrente, inoltre, lascia all'Arbitro "ogni eventuale valutazione del danno subito".

Con nota del 10.12.2009 il ricorrente ha inoltrato all'Arbitro copia di un accordo transattivo raggiunto con l'intermediario.

Con l'accordo la banca "per ragioni di opportunità relazionale ed economia dei procedimenti" si impegna a corrispondere al cliente con valuta 9.12.2009 la somma di Euro 20,00 versata a titolo di contributo alle spese della procedura stragiudiziale; a fronte di ciò il cliente "rinuncia a ogni ulteriore pretesa e/o diritto derivanti dalle circostanze oggetto del reclamo, ed espressamente autorizza la banca a trasmettere copia ... [dell'accordo] alla Segreteria dell'Arbitro Bancario Finanziario, a conferma della cessazione della materia del contendere".

Il 15.12.2009 sono pervenute anche le controdeduzioni da parte dell'intermediario. Con esse la banca, pur anticipando di aver definito con il ricorrente un accordo in forza del quale chiede al Collegio ABF di Milano di voler dichiarare "l'avvenuta cessazione della materia del contendere", ha ritenuto opportuno precisare le circostanze relative al ricorso e le proprie ragioni.

Come è noto a differenza della rinuncia agli atti del giudizio - atto processuale indipendente dalle cause e dalle finalità, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

processuale, nella quale interviene - la transazione, atto stragiudiziale di definizione della lite, non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, ma sul contendere (ex plurimis Cass. 23.4.1999, n. 4035; Cass. 27.2.1998, n. 2197).

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO